

## La liquidazione delle società di capitali

a cura di Fabio Carriolo

### **Aspetti generali**

L'estinzione dell'impresa societaria coincide con la scomparsa della stessa dal novero dei soggetti dell'attività giuridica, che può avvenire, tipicamente, mediante una fattispecie a formazione successiva che comporta una dissoluzione della società attraverso la liquidazione, culminando nella cancellazione dal registro delle imprese. L'estinzione della società scaturisce quindi da una fattispecie estintiva a formazione successiva composta da 3 fasi:

1. verificarsi di una causa di scioglimento;
2. compiersi del procedimento di liquidazione;
3. cancellazione della società dal registro delle imprese.

Se si verifica una causa di scioglimento (nei termini previsti dalle specifiche ipotesi di seguito inquadrate), avviene l'ingresso della società nello stato di liquidazione, e lo scopo dell'ente, da lucrativo, diviene liquidativo. Le cause di scioglimento operano di diritto, senza che sia necessario un accertamento a carattere costitutivo negoziale (deliberazione dei soci) o giudiziale (decreto del Tribunale).

Ciò nonostante, gli amministratori sono tenuti ad accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e a procedere agli adempimenti pubblicitari, salvo l'intervento sostitutivo, in caso di inerzia, compiuto dal Tribunale su istanza degli amministratori o dei singoli soci: si tratta però di accertamenti a carattere dichiarativo, previsti in funzione di successivi adempimenti pubblicitari.

Lo scioglimento acquista effetto, in linea generale, alla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano le cause (per lo scioglimento anticipato, l'efficacia decorre invece dalla data della deliberazione). Il procedimento di liquidazione inizia con la deliberazione assembleare di nomina dei liquidatori, la quale deve fissare i criteri di svolgimento della liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa. Con la nomina dei liquidatori, dopo l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, si determina la cessazione dalla carica degli amministratori.

In quanto compatibili, le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi dell'organizzazione si applicano anche durante la liquidazione (art. 2488, c.c.).

Atteso che la liquidazione comporta il mutamento dello scopo istituzionale da **lucrativo** a **liquidativo**, appaiono incompatibili, in particolare, le deliberazioni riguardanti le variazioni del capitale, e dubbie quelle relative alla trasformazione, mentre dovrebbero risultare compatibili quelle relative alla fusione.

La società deve obbligatoriamente aggiungere alla denominazione sociale la locuzione «società in liquidazione»; inoltre, successivamente all'iscrizione della delibera di nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, gli amministratori devono consegnare i libri sociali, una situazione dei contratti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

### ***Aspetti fiscali della liquidazione***

Le conseguenze fiscali delle operazioni di liquidazione sono disciplinate, allo stato, dall'art. 182 del TUIR, che ha sostituito il previgente art. 124. Ai sensi di tale normativa, se la liquidazione non si protrae oltre i termini massimi (per i soggetti IRPEF, per più di 3 esercizi; per i soggetti IRES, per più di 5 esercizi), con presentazione del bilancio finale, l'intera fase della liquidazione rileva come un momento unitario, e i risultati definitivi sono evidenziati in sede di bilancio finale (cfr. R.M. 18.10.1979 prot. n. 7/3087; R.M. 11.12.1981 prot. n. 9/4009; R.M. 12.3.1983 prot. n. 11/177).

Nell'ipotesi in cui invece la liquidazione ecceda i termini indicati, e se è omessa la presentazione del bilancio finale (a prescindere dal superamento di detti termini), l'intero periodo della liquidazione non rileva come un momento unitario. In presenza di redditi assoggettati a tassazione separata si rende necessario rideterminare il reddito complessivo del contribuente per i periodi di imposta di competenza e riliquidare la relativa imposta. Al verificarsi di una causa di scioglimento, rimane comunque in vita il rapporto sociale, sicché i soci possono certamente modificarlo, eliminando la causa di scioglimento.

In relazione agli adempimenti imposti dalle norme fiscali, la R.M. 6.5.1983, prot. 176, ha precisato che, in caso di revoca dello stato di liquidazione, non è prescritta alcuna dichiarazione di bilancio finale, poiché con tale revoca non avviene alcun riparto delle attività di liquidazione. È quindi esclusa l'applicabilità

della disciplina tributaria della liquidazione, e gli amministratori sono tenuti a presentare la normale dichiarazione dei redditi.

Se è intervenuta la **revoca** dello stato di liquidazione, comunque in epoca antecedente i 5 anni a partire dalla sua apertura, non sussistono quindi i presupposti per la presentazione di una dichiarazione fiscale relativa all'intero periodo di liquidazione; mentre risorge, al contrario, l'obbligo della dichiarazione annuale. Ne consegue che anche l'eventuale periodo iniziale della liquidazione non può «frazionarsi» in due sotto periodi (*ante* e *post* liquidazione), dovendo invece essere considerato unitariamente.

### ***Il reddito del periodo compreso tra l'ultimo bilancio d'esercizio e l'inizio della liquidazione***

Nel primo comma dell'art. 182 è precisato che il reddito fiscale della società in liquidazione per il periodo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione dev'essere determinato sulla base del conto della gestione redatto a norma dell'art. 2277 del codice civile.

Secondo le indicazioni del codice civile, il conto della gestione dev'essere redatto dagli amministratori. Per le società di capitali, tale documento coincide con il bilancio d'esercizio, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione. Se la data della messa in liquidazione coincide con quella della chiusura dell'esercizio, può farsi riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio.

### ***Il reddito del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione***

Il reddito relativo al periodo che va dalla messa in liquidazione alla chiusura della stessa dev'essere determinato a norma dell'art. 182, terzo comma, del TUIR. Sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES, il reddito d'impresa del periodo unitario di liquidazione si determina in base al bilancio finale, mentre il reddito dei periodi intermedi è determinato in via provvisoria, salvo conguaglio in base allo stesso bilancio finale.

La riforma fiscale del 2004 non ha apportato sostanziali innovazioni rispetto alla disciplina previgente, sia con riguardo al regime generale, sia relativamente alla presunzione di «definitività» dei redditi intermedi al superamento dei 3 anni (imprese individuali, S.n.c., S.a.s.) ovvero dei 5 anni (soggetti IRES). Relativamente alle imprese individuali, la data di inizio della liquidazione, ai fini

delle imposte sui redditi, è quella della comunicazione all'ufficio fiscale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

### ***Liquidazione e tassazione separata***

Secondo quanto era precisato nella relazione governativa che accompagnava lo schema di Testo Unico del 1986, la tassazione separata doveva essere applicata, in relazione ai redditi relativi alla fase liquidatoria dell'impresa:

- all'imprenditore individuale;
- ai familiari partecipanti all'impresa;
- ai soci delle società di persone;
- alle persone fisiche socie di società di capitali.

La tassazione separata era in ogni caso sottoposta alla condizione che l'azienda (se si trattava di imprese individuali) fosse esercitata o la società fosse costituita da più di cinque anni, e si riferiva non alle singole plusvalenze realizzate, lo stralcio e l'isolata tassazione delle quali sarebbero stati privi di senso nell'ambito di un procedimento liquidatorio, bensì:

- al reddito realizzato dall'imprenditore individuale, unitariamente considerato;
- (ovvero) alle quote di reddito imputate ai soci delle società di persone;
- (o) distribuite ai soci delle società di capitali.

Tale tassazione era effettuata considerando sorto il diritto alla percezione nell'anno di inizio della liquidazione, cioè con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo del contribuente nei 2 anni precedenti o al reddito complessivo di uno di tali anni se nell'altro non vi era stato reddito imponibile. Il requisito temporale per la tassazione separata viene riferito, anziché alla durata dell'investimento, all'anzianità dell'impresa o della società, ed è fissato in 5 anni; tale periodo era ritenuto sufficiente a ridurre la possibilità di manovre elusive. Per analoghe esigenze di cautela fiscale, volte ad impedire artificiosi prolungamenti dello stato di liquidazione, era stabilita la decadenza, con effetto retroattivo, dal beneficio della tassazione separata, al protrarsi della liquidazione per più di 3 o 5 esercizi.

Considerata la funzione propria del procedimento liquidatorio, l'imposta doveva forse addirittura risultare applicabile una sola volta alla chiusura del procedimento, com'era stato previsto per la liquidazione fallimentare e per la liquidazione coatta amministrativa; ma il legislatore ha qui ritenuto *«di poter*

*prescindere da quei motivi di cautela fiscale, inerenti alla possibilità di impiego della liquidazione volontaria a fini dilatori ed elusivi.*

### **Le proposte della Commissione «Gallo»**

Su tali questioni, si evidenzia che la c.d. Commissione «Gallo» – che si è occupata del coordinamento tra le norme civilistiche e quelle fiscali - aveva previsto l'inversione della regola della «provvisorietà» dei redditi dei periodi intermedi, che avrebbero dovuto essere considerati definitivi, salvo opzione contraria. Non essendo stata recepita dal legislatore la regola della definitività dei bilanci – e dunque della determinazione del reddito – per ogni periodo d'imposta, è rimasta immutata, rispetto alla normativa *ante* riforma del 2004, la natura provvisoria dei periodi d'imposta intermedi della liquidazione, salvo conguaglio in base al bilancio finale.

### **L'applicabilità della norma antielusiva**

Anche alla liquidazione, così come alle operazioni societarie straordinarie, risulta applicabile la norma antielusiva dell'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, la quale sancisce l'inopponibilità all'Amministrazione di tutti «...*gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti*». Naturalmente, così come per le altre operazioni, l'azione del Fisco può derivare soprattutto dal riconoscimento di un «disegno» elusivo, riconducibile a un comportamento complesso, e non già dall'operazione di liquidazione in sé considerata.

In tale circostanza, l'ufficio fiscale territorialmente competente può disconoscere i vantaggi fiscali eventualmente conseguiti, emanando l'avviso di accertamento previa richiesta al contribuente - anche per lettera raccomandata - di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Si rammenta altresì che è consentito al contribuente di attivare in via preventiva lo speciale interpello antielusivo previsto dall'art. 21 della L. n. 413/1991.

Si rammenta a tale riguardo che:

- il diritto di interpello «speciale» previsto dall'art. 21, L. 30.12.1991 n. 413 è sorto come procedimento amministrativo mediante il quale il contribuente può preventivamente richiedere l'«opinione» del Fisco in merito al carattere (elusivo/non elusivo) di una determinata operazione (atto/fatto/negozio);

- tale forma di interpello prevedeva originariamente un «doppio livello» amministrativo, perché esso era in prima istanza rivolto – attraverso l’ufficio locale – agli Organismi centrali, e quindi, in caso di mancata risposta, ovvero di risposta negativa, al Comitato consultivo (c.d. «appello»);
- il Comitato consultivo «antielusivo» è stato soppresso in attuazione dell’art. 29 del D.L. n. 223/2006, lasciando aperta la questione degli effetti di una procedura «monca», inidonea a vincolare l’Amministrazione perché ormai mancante di qualsivoglia meccanismo di tutela delle aspettative degli istanti di fronte a un’eventuale inerzia (o risposta negativa) dell’Organismo competente.

Il D.L. n. 185/2008 [art. 16, primo comma, lettere a) e b)] è intervenuto da ultimo «omogeneizzando» gli effetti del silenzio dell’Amministrazione a quelli previsti per l’interpello ordinario, ossia prevedendo – attraverso l’integrazione del comma 9 dell’art. 21 sopra richiamato - che la mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso. Oltre ad aver modificato la disciplina del *ruling* antielusivo, il decreto «anti-crisi» ha previsto per tutti gli interpelli (ordinario, antielusivo, disapplicativo) l’obbligo di adottare la procedura di tipo «antielusivo» - incardinata nel D.M. 13.6.1997, n. 195 -, se relativi a contribuenti di grandi dimensioni (con volume d’affari o ricavi non inferiore a 300 milioni di euro). Per tali soggetti, il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell’ambito dei controlli fiscali sulle medesime tipologie di imprese.

### ***Gli effetti fiscali della revoca della liquidazione***

Al verificarsi di una causa di scioglimento, rimane comunque in vita il rapporto sociale, sicché i soci possono certamente modificarlo, eliminando la causa di scioglimento. In relazione agli adempimenti imposti dalle norme fiscali, la R.M. 6.5.1983, prot. 176, ha precisato che, in caso di revoca dello stato di liquidazione, non è prescritta alcuna dichiarazione di bilancio finale, poiché con tale revoca non avviene alcun riparto delle attività di liquidazione. È quindi esclusa l’applicabilità della disciplina tributaria della liquidazione, e gli amministratori sono tenuti a presentare la normale dichiarazione dei redditi.

Se è intervenuta la revoca dello stato di liquidazione, comunque in epoca antecedente i 5 anni a partire dalla sua apertura, non sussistono quindi i presupposti per la presentazione di una dichiarazione fiscale relativa all’intero periodo di liquidazione; mentre risorge, al contrario, l’obbligo della dichiarazione annuale. Ne consegue che anche l’eventuale periodo iniziale della liquidazione

non può “frazionarsi” in due sotto periodi (*ante* e *post* liquidazione), dovendo invece essere considerato unitariamente.

### ***Gli aspetti dichiarativi***

Ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 22.7.1998 n. 322, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, è tenuto a presentare:

- la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale ultima data;
- la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro i sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione o al deposito del bilancio finale.

È pertanto disposto che la dichiarazione finale va presentata solamente se la liquidazione si chiude, e non nel caso di revoca. In tale ultima ipotesi, non sorge infatti un autonomo periodo d'imposta compreso tra l'inizio e la fine della liquidazione, sicché risulta ristabilito l'obbligo della dichiarazione annuale.

La data di effetto della deliberazione di messa in liquidazione è, in caso di liquidazione volontaria, quella della delibera dell'assemblea dei soci ovvero, in presenza di liquidazione giudiziaria, quella del provvedimento giudiziale di cui all'art. 2449, sesto comma, del codice civile.

Per quanto riguarda i casi in cui la liquidazione si protragga oltre il periodo d'imposta in corso alla data della messa in liquidazione, il terzo comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che la dichiarazione relativa alla residua frazione di detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta debbono essere presentate entro i termini ordinari stabiliti dall'art. 2 del medesimo decreto.

### ***Gli obblighi IVA***

In relazione all'IVA, l'entrata dell'impresa nella fase di liquidazione non crea particolari problemi, atteso che la messa in liquidazione non interrompe il periodo d'imposta, che resta unitario, sicché non è necessario presentare due distinte dichiarazioni. Va evidenziato che, in caso di assegnazione di beni ai soci, in sede di riparto, tali cessioni sono equiparate a cessioni di beni di cui all'art. 2, secondo

comma, n. 6, del D.P.R. 633/1972, e pertanto il liquidatore dovrà assoggettarle ad IVA.

A seguito della chiusura della liquidazione, a cura del liquidatore, dev'essere comunicata la cessazione dell'attività ai fini IVA. Alla fine del periodo di imposta in cui la società è messa in liquidazione, dev'essere presentata un'unica dichiarazione per l'intero anno solare. Durante gli eventuali esercizi intermedi va invece presentata la dichiarazione nei termini ordinari, mentre la dichiarazione per l'ultimo periodo di imposta – nel quale la dichiarazione si chiude – va presentata entro i termini ordinari l'anno successivo.

### **Imposta di registro**

In relazione all'eventuale applicazione dell'imposta di registro agli atti dell'impresa che contraddistinguono la fase di liquidazione, non si registrano significative differenze rispetto a quanto ordinariamente previsto, anche se non è chiaro - non essendo menzionato dalla norma - se sia soggetto ad imposta di registro il bilancio finale di liquidazione.

### **La liquidazione secondo la normativa sulle società di comodo**

Il discorso sulla liquidazione può proseguire ponendo in evidenza gli effetti della procedura in corso su una disciplina antielusiva speciale, quale è quella delle società «di comodo».

Si rammenta a tale riguardo che le società che risultano non operative in base all'applicazione di determinati coefficienti (nel c.d. test di operatività) sono tenute a dichiarare un «reddito minimo presunto», che assume rilevanza anche ai fini dell'IVA e dell'IRAP (art. 30, L. 23.12.1994, n. 724, e s.m.i.).

L'esistenza di una procedura di liquidazione non costituisce di per sé un'«esimente», in grado di giustificare la disapplicazione della normativa speciale, anche se, per quanto è stato puntualizzato nella C.M. 15.5.1995, n. 140/E, **«non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività»:**

*- quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero l'inizio delle procedure di liquidazione coatta amministrativa o fallimento. L'attività svolta in tali periodi non è, infatti, da considerare "normale", in quanto finalizzata alla definizione dei rapporti della società con i terzi per consentire la ripartizione del patrimonio residuo tra i soci. In proposito si fa presente che nel caso in cui lo scioglimento venga successivamente revocato l'esclusione*



*dall' applicazione della disciplina in commento non opera relativamente a tutti i periodi d' imposta interessati dallo scioglimento medesimo per i motivi precisati nel successivo paragrafo 5.2.*

*Peraltro il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente. Va, altresì, considerato periodo di normale attività quello relativo ad un esercizio di durata inferiore a quella stabilita nell'atto costitutivo a causa di modifiche che interrompono la durata dell' esercizio medesimo senza incidere sul tipo di attività svolta, come avviene, ad esempio, nei casi di trasformazione, fusione e scissione;*

*- quelli successivi al primo periodo di imposta, qualora la società, in tali periodi, non abbia ancora avviato l' attività produttiva prevista dall' oggetto sociale, ad esempio perché:*

- la costruzione dell' impianto da utilizzare per lo svolgimento dell' attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta (per cause non dipendenti dalla volontà dell' imprenditore);*
- non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell' attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste».*

Evidentemente, nella fase di liquidazione dell'impresa è impossibile che, in senso proprio, l'attività propria prosegua in senso «ordinario»: si tratta, infatti, di un «momento storico» contrassegnato da una procedura in corso, finalizzata al «realizzo» dei beni strumentali e delle rimanenze e non alla produzione di beni e servizi. Ciò nonostante, giacché la liquidazione può protrarsi indefinitamente, è soggetta a revoca, etc., e, in definitiva, potrebbe prestarsi a un utilizzo strumentale, essa non è di per sé stessa sufficiente ad escludere la presunzione di non operatività.

Di seguito, sono esaminate le ipotesi poste in luce nella circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 44/E del 9.7.2007.

### ***Società in liquidazione con progetto di fusione***

Una società in liquidazione dal 2003 ha depositato presso il registro delle imprese, nel febbraio del 2007, un progetto di fusione per incorporazione con la propria controllante.

Richiamando la circolare n. 5/E del 2007, l' Agenzia ha precisato che, anche nella fase di liquidazione, « ... la società potrà ottenere la disapplicazione (...) qualora abbia assunto iniziative che evidenzino l'effettività del proprio stato di liquidazione,

*ovvero l'inequivocabile intenzione di portare a compimento tale procedura. Ai fini della disapplicazione, detti presupposti devono, in linea di massima, ricorrere fintanto che perdura lo stato di liquidazione, a nulla rilevando il fatto che sia stato depositato un progetto di fusione per incorporazione»<sup>1</sup>.*

### ***Società in liquidazione che presenta debiti nei confronti di un soggetto fallito***

Una S.n.c. immobiliare, era partecipata da due soci persone fisiche. Nel 1991, si era verificato il decesso di uno dei soci, e non era ricostituita la pluralità dei soci nel termine di sei mesi, sicché la veniva sciolta e posta in liquidazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 2272, c.c.

La mancata ricostituzione della compagine sociale aveva comportato il sorgere di un debito nei confronti degli eredi del socio defunto (tra i quali il coniuge dichiarato fallito), creditori del valore della quota spettante allo stesso.

Attualmente la società era partecipata solamente dal socio superstite, l'attivo era costituito da alcuni immobili e l'unico debito era rappresentato dal credito vantato dagli eredi per la liquidazione della quota del socio defunto.

Secondo la circolare n. 44/E, tale fattispecie di liquidazione giudiziaria, «bloccata» a causa dei tempi necessari all'accettazione di un accordo in relazione alla quantificazione della quota spettante agli eredi, può costituire un'«oggettiva situazione» atta a consentire la disapplicazione dell'art. 30 in parola.

### ***Società in liquidazione che compie atti di ordinaria amministrazione***

Una società era proprietaria di un'unità immobiliare ad uso ufficio, locata – dal 1990 al 2003 – a un'università. A seguito del venir meno del contratto, era stato dato a una società di intermediazione, specializzata nelle locazioni, di reperire un nuovo inquilino; nonostante svariati tentativi, però, le ricerche non avevano avuto esito positivo. Per tale ragione, a fine 2005 la società era stata posta in liquidazione volontaria, proseguendo la ricerca di nuovi potenziali inquilini.

---

<sup>1</sup> La liquidazione dev'essere ravvisabile, dunque, non tanto nella forma, quanto nella sostanza, cioè essere suffragata dall'effettuazione di atti «liquidatori», o dalla loro «visibile» predisposizione o programmazione (ad esempio, con l'inutile esperimento di tentativi di vendita, documentato anche da scritture private).



In tale fattispecie, l'Agenzia ha ritenuto che la società continuasse a porre in essere atti di gestione tipici dell'attività ordinaria (la locazione di beni immobili), anziché procedere alla sua effettiva liquidazione, ed era pertanto esclusa la sussistenza di una condizione «oggettiva» utile a giustificare la disapplicazione.

Fabio Carriolo  
21 Aprile 2009